

Procedure e regole per le supplenze temporanee

Riteniamo opportuno ricordare che il personale assente temporaneamente (meno di 5 giorni nella scuola primaria, 15 giorni nella scuola secondaria) **deve essere sostituito con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione ed in subordine mediante l'attribuzione di ore eccedenti al personale in servizio che si sia reso disponibile.**

Il MIUR con nota 9839 del 8/11/2010 ha precisato che l'istituto delle ore eccedenti cioè il **ricorso allo straordinario del personale interno debba avere natura emergenziale e debba avere come specifico obiettivo la sostituzione immediata del docente assente, in attesa di nomina del supplente.**

Infatti, nel caso in cui l'Istituzione Scolastica non disponga di personale a disposizione, la stessa nota permette la chiamata del supplente **senza alcun vincolo sulla durata dell'assenza.**

La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle compresenze previste dal POF (tempo prolungato nella media, laboratori con ITP nelle superiori, insegnante di sostegno, ecc.) non è consentita, se non in casi di emergenza e limitati nel tempo, in quanto introduce un depauperamento dell'attività didattica e lede il diritto allo studio.

Lo stesso ragionamento vale per lo sdoppiamento delle classi che è una prassi da evitare in quanto lede il diritto allo studio sia degli alunni "distribuiti" sia di quelli che li "accolgono".

La già citata nota inoltre recita:

" Si segnala infine che la spesa per la sostituzione del personale assente non può essere coperta dal FIS, visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell'utilizzo di tali risorse"

Appare quindi del tutto evidente che l'onere della sostituzione del personale temporaneamente assente non possa gravare sul fondo di Istituto neanche attraverso l'istituzione di progetti specifici ad essa destinati.

Per il personale Ata non vi sono vincoli particolari, per cui si può ricorrere alla chiamata del supplente a partire dal primo giorno di assenza.

In considerazione della competenza che ha la contrattazione integrativa di istituto (art. 6 c.2 del CCNL 2006-2009) sull'organizzazione del lavoro docente e ATA, **è opportuno che le modalità, i tempi e le procedure di sostituzione siano inseriti nel contratto d'istituto.**

Pavia 4/12/2012

Le Segreterie Provinciali
FLC CGIL, CISL Scuola e Formazione, UIL Scuola, SNALS Pavia